

dal 1 ottobre 2020 **AL VIA IL DOMICILIO DIGITALE** *per i professionisti*

Sospeso
dall'esercizio
della professione
chi non adempie
all'obbligo entro
30 giorni dalla
diffida da parte
dell'Ordine di
appartenenza



a cura del CNPI

Da 1° ottobre 2020 tutti i professionisti sono tenuti a comunicare all'Ordine di appartenenza il proprio "domicilio digitale" (indirizzo Pec).

Con la conversione in legge del Decreto Rilancio sono diventate definitive le modifiche al testo dell'art. 16 del D.L. 185/2008 in materia di domicilio digitale dei professionisti, con l'obiettivo di semplificare le comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni. Quest'obbligo normativo è la tappa conclusiva di un percorso di digitalizzazione avviato a partire dal 2005, la Posta Elettronica Certificata, infatti, è uno strumento previsto da anni per lo svolgimento dell'attività professionale, e ora diventa «domicilio digitale», requisito essenziale per l'iscrizione all'Ordine.

dal 1 ottobre al via il
domicilio digitale per i
professionisti

Le **NOVITÀ**

Per imprese e professionisti iscritti agli albi professionali diventa obbligatorio dal 1° ottobre il cosiddetto domicilio digitale, ovvero un recapito digitale legato a un indirizzo di posta elettronica certificata o ad altro recapito certificato qualificato. Si rafforza inoltre il sistema sanzionatorio e viene introdotto l'obbligo della diffida ad adempiere, entro 30 giorni, che gli Ordini sono tenuti a trasmettere agli iscritti che non hanno comunicato il proprio domicilio legale all'Ordine di appartenenza. In caso di mancato riscontro positivo alla diffida, quest'ultimo deve applicare la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione, che terminerà nel momento in cui l'iscritto comunica all'Ordine l'avvenuta attivazione di un domicilio digitale. Se gli Ordini territoriali non pubblicano l'elenco riservato, consultabile esclusivamente dalle P.A., contenente i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale, o se rifiutano di comunicare alla P.A. tali dati, ciò costituisce motivo di scioglimento e di commissariamento del Consiglio dell'Ordine territoriale inadempiente, ad opera dei relativi Ministeri vigilanti.

IL PARERE della Rete delle professioni tecniche

Con una circolare inviata il 29 settembre 2020 (la n. 45, in allegato) la Rete delle Professioni Tecniche punta l'attenzione sulla chiara individuazione della sanzione applicabile in caso di mancato rispetto dell'obbligo, vera novità introdotta dal Decreto Rilancio. Sulla base di un parere rilasciato dal Ministero della Giustizia a una richiesta di chiarimenti proveniente dall'Ordine dei Giornalisti, si ritiene che la sanzione della sospensione abbia natura amministrativa. La previsione contenuta nel Decreto Semplificazioni secondo la Rete "non fa altro che confermare e irrobustire sul piano sanzionatorio un obbligo positivo che era già presente nell'ordinamento: quello di attivare e comunicare all'Ordine/ Collegio di appartenenza il proprio domicilio legale".

